



*Ministero*  
*delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
Capitaneria di porto di Venezia

**Ordinanza N°138/2019**

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

**VISTA:** la nota prot. n°PG/2019/0611892 in data 05/12/2019 del Comune di Venezia – Direzione Lavori Pubblici, con la quale ha richiesto l'emissione di apposita Ordinanza intesa a disciplinare la navigazione nello specchio acqueo antistante la Chiesa dei Gesuati alle Zattere - Canale della Giudecca, durante le operazioni di recupero del manufatto dell'edicola Walter affondata a seguito degli eventi meteo marini occorsi in data 12-13/11/2019, pianificate per la mattina del giorno 06/12/2019;

**VISTA:** la propria Ordinanza n° 175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii, con la quale è stato approvato il “ *Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*”;

**VISTA:** la propria Ordinanza n° 128/2019 in data 14/11/2009, con la quale, a seguito delle avverse condizioni meteo marine verificatesi nell'area della laguna veneta in data 12-13/11/2019, sono state emanate misure urgenti di sicurezza della navigazione;

**RITENUTO:** opportuno disciplinare la navigazione nello specchio acqueo antistante la Chiesa dei Gesuati – Canale della Giudecca, al fine di consentire il recupero in sicurezza del manufatto dell'edicola Walter;

**VISTI:** gli articoli 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione – parte marittima;

**VISTI:** gli atti d'ufficio;

**RENDE NOTO**

Che **dalle ore 08:00 del giorno 06/12/2019 e fino a termine esigenze**, nello specchio acqueo antistante la **Chiesa dei Gesuati alle Zattere – Canale della Giudecca**, saranno effettuate operazioni di recupero dell'edicola Walter con l'impiego della motozattera denominata “**SANTA MARTA**” (6V30555) avente dimensioni di 36x10 metri.

# **ORDINA**

## **Articolo 1**

Al fine di consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di cui al “Rende Noto”, l’area di dimensioni **35x40 metri** circa antistante la Chiesa dei Gesuati alle Zattere – Canale della Giudecca, meglio evidenziata nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, è interdetta alla navigazione, alla sosta e all’ancoraggio, nonché a qualsiasi uso pubblico da parte delle unità di qualsiasi tipologia, eccezion fatta per quella impiegata nelle operazioni di recupero del manufatto dell’edicola Walter, nonché per le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia/Sicurezza e di soccorso, in ragione del loro ufficio.

Tutte le unità in transito in prossimità del suddetto specchio acqueo procedano alla minima velocità necessaria per il governo in sicurezza, al fine di non creare moto ondoso che possa disturbare il sicuro svolgimento delle attività di cui trattasi, prestando altresì la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale operante sulla motozattera denominata “SANTA MARTA” (6V30555), avendo cura di mantenersi ad una distanza di sicurezza dalla stessa.

## **Articolo 2**

Ai fini di tutelare la sicurezza della navigazione e l’incolumità pubblica, l’impresa appaltante dovrà osservare le seguenti particolari prescrizioni:

- munirsi di tutti i relativi permessi/nulla osta eventualmente di competenza di altre Amministrazioni/Enti a vario titolo, aventi finalità di tutela di pubblici interessi;
- effettuare i lavori di cui trattasi in condizioni meteo marine e di visibilità ritenute buone;
- accertarsi che i mezzi navali impiegati nei lavori di cui al rende noto siano in possesso, per tutta la durata dei medesimi, della prescritta documentazione antinfortunistica e di sicurezza della navigazione, in corso di validità.

## **Articolo 3**

Il Comandante del mezzo navale impiegato nei lavori, dovrà osservare le seguenti particolari prescrizioni:

- garantire un continuo ascolto radio sui canali 13 e 16 VHF con la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Venezia (041 2405745);
- esporre a riva, durante l’esecuzione delle operazioni, i segnali ed i fanali prescritti dalla regola 27 del vigente regolamento per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72);

- interrompere le operazioni in caso di ridotta visibilità e/o avverse condizioni meteorologiche, tali da non garantire la sicurezza della navigazione e, comunque, su richiesta della Capitaneria di porto o delle Forze di Polizia *in loco*.

#### **Articolo 4**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati:

- ai sensi dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi dell'art. 1174, comma 1, e art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/venezia](http://www.guardiacostiera.gov.it/venezia).

Venezia, *(data della firma digitale)*

**IL COMANDANTE**  
**CA (CP) Piero PELLIZZARI**  
*(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005  
e delle discendenti disposizioni attuative)*

